

**IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) SALDO ANNO 2013****ABOLIZIONE SECONDA RATA IMU (SALDO DICEMBRE 2013) SOLO ED ESCLUSIVAMENTE PER:**

- * ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusi fabbricati cat. A1/A8/A9);
- * ABITAZIONE DI PROPRIETA' DI ANZIANI O DISABILI RESIDENTI PERMANENTEMENTE IN ISTITUTI DI RICOVERO O SANITARI, PURCHE' L'ABITAZIONE NON RISULTI LOCATA (esclusi fabbricati cat. A1/A8/A9);
- * CASA CONIUGALE ASSEGNATA AL CONIUGE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE LEGALE, ANNULLAMENTO, SCIoglimento O CESSAZIONE EFFETTI CIVILI DEL MATRIMONIO (*);
- * TERRENI AGRICOLI, NONCHE' QUELLI NON COLTIVATI, POSSEDUTI E CONDOTTI DA COLTIVATORI DIRETTI E DA IMPRENDITORI AGRICOLI PROFESSIONALI ISCRITTI NELLA PREVIDENZA AGRICOLA;
- * FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE;
- * FABBRICATI COSTRUITI E DESTINATI DALL'IMPRESA COSTRUTTRICE ALLA VENDITA, NON LOCATI (*);
- * ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE (esclusi fabbricati cat. A1/A8/A9) POSSEDUTI, E NON LOCATI, DAL PERSONALE FORZE ARMATE, POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO (*);
- * ALLOGGI ASSEGNATI DAGLI IACP O ALTRO ENTE DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA;
- * IMMOBILI APPARTENENTI A COOPERATIVE EDILIZIE A PROPRIETA' INDIVISA ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEI SOCI;

DECRETO LEGGE NR. 133 del 30 novembre 2013

DECRETO LEGGE NR. 102/103 convertito con legge 124 del 28.10.2013

PER TUTTI GLI ALTRI IMMOBILI
CONFERMATA RATA SALDO ENTRO 16 DICEMBRE 2013:

Aliquote definitive approvate con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 27.09.2013

TIPOLOGIA IMMOBILE	ALIQUOTA
Abitazione principale e relative pertinenze sino ad un massimo di un'unità per ciascuna delle categorie catastali C2, C6 e C7, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo	4,00 per mille
Abitazione di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purché l'abitazione non risulti locata	4,00 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	2,00 per mille
Terreni agricoli e aree fabbricabili	10,60 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D/1 (opifici) - D/2 (alberghi, pensioni con fine di lucro)	10,30 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: C/1 (negozi e botteghe)	8,00 per mille
Tutti gli altri immobili non ricompresi nelle casistiche sopra elencate	10,60 per mille



NOVITA' ANNO 2013

*** L'imposta per tutti gli immobili è interamente versata al Comune, con la sola esclusione degli immobili censiti nel gruppo catastale D (immobili produttivi);**

*** Immobili in cat. D10 (immobili produttivi e strumentali agricoli) sono di intera competenza statale;**

*** Il moltiplicatore fabbricati categoria D (ad eccezione categoria D5) è elevato a 65 dal 01/01/2013;**

*** I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta (*);**

*** Il versamento della seconda rata è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata.**

ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE - Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano, come **unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano ad un solo immobile.** Nel caso di assegnazione della casa coniugale a seguito di separazione o divorzio, l'obbligo di pagamento dell'IMU è trasferito al coniuge assegnatario, indipendentemente dalla quota di possesso. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C2, C6, C7 **nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.** In sostanza se si possiedono più unità di categoria C2, C6 e/o C7, dalla seconda in poi si applicherà l'aliquota ordinaria.

DETRAZIONE - Per abitazione principale: **Euro 200,00** rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica (e non in base alla quota di possesso)

MAGGIORAZIONE DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE - **Euro 50,00** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale, fino ad un massimo di Euro 400,00.

Le sopra indicate detrazioni si applicano anche alle abitazioni di proprietà di anziani o disabili residenti permanentemente in istituti di ricovero o sanitari, purchè l'abitazione non risulti locata.

DICHIARAZIONI - I soggetti passivi devono presentare dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello ministeriale (*)

BASE IMPONIBILE - La **base imponibile** dell'IMU per **fabbricati** va determinata rivalutando la rendita catastale (risultante dalle visure catastali) del 5% ed applicando al risultato i seguenti moltiplicatori:

160 per fabbricati classificati nel gruppo catastale **A** e nelle categorie **C2 – C6 – C7**, escluso cat **A10**

140 per fabbricati classificati nel gruppo catastale **B** e nelle categorie **C3, C4, C5**

80 per fabbricati classificati nella categoria catastale **A10, D5**

65 per fabbricati classificati nel gruppo catastale **D**, con esclusione cat. **D5**

55 per fabbricati classificati nella categoria catastale **C1**



La base imponibile è ridotta del 50% per fabbricati di interesse storico / artistico e fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni (vedi norme previste nel regolamento IMU approvato)

Per i **terreni agricoli (compresi orti, boschi, terreni incolti)**, la base imponibile si ottiene applicando al reddito dominicale, rivalutato del 25%, il moltiplicatore 135.

Per le **aree fabbricabili** la base imponibile è data dal valore venale in comune commercio. La Giunta Comunale, con proprio atto n. 112 del 22.11.2012, ha stabilito dei valori per zone omogenee del territorio. A differenza dell'ICI, tale valore è solo a supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti d'ufficio. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al Comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti (art. 6 regolamento comunale applicazione IMU).

QUOTA D'IMPOSTA A FAVORE DELLO STATO

L'aliquota statale (quota fissa 7,6 per mille) grava solo sui fabbricati censiti nel gruppo catastale D (ad esclusione degli immobili categoria D/10 con aliquota fissa 2 per mille).

L'eventuale incremento deliberato del comune è versato a favore del comune. La quota d'imposta dovuta allo Stato si versa contestualmente (nel medesimo momento e con il medesimo modello F24) alla quota d'imposta dovuta al Comune.

DISTINZIONE QUOTA STATO / COMUNE	Aliquota	Quota Stato	Quota Comune
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D1 – D2 –	10,30 per mille	7,6 per mille	2,7 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D3 – D4 – D5 – D6 – D7 – D8	10,60 per mille	7,6 per mille	3 per mille
Unità immobiliari iscritte o che devono essere iscritte nel catasto edilizio urbano nelle seguenti categorie: D10	2 per mille	2 per mille	X

SUL SITO INTERNET www.comune.cardanoalcampo.va.it SONO DISPONIBILI:

- SOFTWARE PER CALCOLO IMU E STAMPA MODELLO F24 - F24 SEMPLIFICATO
- COLLEGAMENTO AGENZIA DEL TERRITORIO PER CONSULTAZIONE RENDITE CATASTALI ON LINE
- DICHIARAZIONE IMU – modello e istruzioni
- REGOLAMENTO COMUNALE IMU
- NORMATIVA COMPLETA

**VERSAMENTI****SALDO - VERSAMENTO DAL 1° AL 16 DICEMBRE 2013**

Il versamento a saldo deve essere effettuato esclusivamente utilizzando il modello **F24** o modello **F24 semplificato** (senza costi di commissione), reperibile presso sportelli postali o bancari, o tramite bollettino di c/c postale n. 1008857615 intestato a "Pagamento IMU", disponibile presso gli uffici postali.

Arrotondamenti: il pagamento dell'IMU deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

L'imposta non è dovuta se l'importo annuo complessivo (acconto + saldo) è inferiore a Euro 12,00.

E' ammesso il pagamento eseguito anche da uno solo dei contitolari a condizione che, entro fine dell'anno, sia data comunicazione al Comune dei dati dell'immobile e dei nominativi a cui i versamenti si riferiscono.

CODICI VERSAMENTO IMU con modello F24 Codice ente / comune Cardano al Campo **B754**
(Risoluzione 33/E del 21.05.2013)

Tipologia immobili	Codice IMU quota Comune	Codice IMU quota Stato
Abitazione principale e pertinenze	3912	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale (Escluso cat. D)	3913	-
Fabbricati rurali ad uso strumentale (Solo cat. D)	-	3925
Terreni agricoli	3914	-
Aree fabbricabili	3916	-
Altri fabbricati (Escluso cat. D)	3918	-
Altri fabbricati (Solo cat. D)	3930	3925

Normativa di riferimento

Il presente volantino ha carattere esclusivamente informativo e gli elementi in esso contenuti sono indicativi e riassuntivi per evidenti ragioni di spazio. Ne consegue che per un'analisi di dettaglio delle definizioni e modalità applicative dell'imposta, **è necessario fare riferimento agli atti deliberati dall'Amministrazione comunale e alla normativa nazionale che regola l'imposta Municipale propria**

Comune di Cardano al Campo

Orari apertura al pubblico

Telefono

Sito internet

Mail

Ufficio Tributi

Mattino lunedì / mercoledì / venerdì dalle 08.45 alle 13.00

martedì / giovedì dalle 08.45 alle 12.30

Pomeriggio giovedì dalle 15.00 alle 18.00

0331 / 266225 – 266226 Fax 0331 / 266248

www.comune.cardanoalcampo.va.ittributi@comune.cardanoalcampo.va.it

Cardano al Campo, 03 dicembre 2013

